

**PENALE TRIBUTARIO*****Condannato il professionista che non segnala per paura di perdere il cliente***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

**LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA:  
PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI** Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio![accedi al sito >](#)

Il **professionista** che, rilevando **anomalie nella contabilità del contribuente**, non si **attiva** per il timore di **perdere clienti contribuisce** all'attuazione del **maccanismo fraudolento** finalizzato all'**evasione** delle imposte sui redditi e Iva mediante documenti relativi ad **operazioni oggettivamente inesistenti**.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 156**, depositata ieri, **10 gennaio**.

Il caso riguarda il **consulente** di due società, dichiarato **responsabile del reato di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)** perché, nella veste di **professionista e depositario delle scritture contabili** delle due società, consapevole dell'attività illecita posta in essere dalle stesse, aveva consentito l'indicazione, nella **dichiarazione annuale**, di **elementi passivi fittizi**, avvalendosi di documenti relativi ad **operazioni oggettivamente inesistenti**.

Il **professionista** proponeva **ricorso**, evidenziando come le risultanze istruttorie confermassero che lo stesso **non era consapevole della frode**; d'altra parte, il solo fatto di essere stato il **commercialista** delle due società che avevano commesso illeciti non poteva comportare l'**automatica condanna** in concorso per i reati contestati.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto **infondati** i motivi di ricorso.

Risulta infatti pacifica la **configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente**, in generale, nei **reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000**.

Invero, secondo il **costante orientamento della giurisprudenza**, il contributo causale di chi concorre al reato può manifestarsi anche in **forme atipiche**, non essendo necessario che lo

stesso abbia **efficacia causale** (ovvero configuri condizione dell'evento lesivo) ma potendo anche assumere la semplice forma di “**contributo agevolatore**”, che si realizza quando la sua mancanza avrebbe comunque comportato la commissione del reato, ma con maggiori **incertezze** circa la sua **riuscita**.

Ciò premesso è stato quindi attribuito rilievo alla circostanza che il commercialista avesse tenuto la contabilità delle società, curandone la **registrazione delle fatture**, trasmettendone il bilancio, predisponendo e firmando le **dichiarazioni fiscali**.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha evidenziato alcune **anomalie** di cui era sicuramente a conoscenza il commercialista: **numerose autofatture per importi rilevanti e prelievi di somme in contanti dell'importo oscillante tra i 10.000 e i 30.000 euro al giorno**.

Tali **anomalie**, tra l'altro, erano state **segnalate al commercialista dalla dipendente** incaricata alle registrazioni contabili, ma lo stesso **non si era attivato in alcun modo, proseguendo l'assistenza fiscale delle società** “*per il timore di perdere clienti* (come dallo stesso dichiarato in sede di esame), così **contribuendo all'attuazione del meccanismo fraudolento che aveva consentito all'amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia”.**

Ciò rilevato, quindi, è stato ritenuto **sussistente il contributo causale** del professionista alla commissione dei reati, avendo lo stesso predisposto e inviato le dichiarazioni fiscali contenenti elementi passivi fittizi (condotte, queste, ritenute di sicura **agevolazione materiale**). Inoltre, i Giudici hanno ritenuto sussistente un'ulteriore forma di contributo partecipativo nella **omessa segnalazione delle anomalie rilevate nella contabilità**.

Il **ricorso** del professionista, pertanto, è stato rigettato, con conferma alla **condanna a due anni e sei mesi di reclusione**.